



Il Prefetto di Torino

N. 2010000723/Area I Ord. e Sic. Pub.

Vista e richiamata la propria ordinanza n. 2010000723/Area I del 26 febbraio 2015, con la quale, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse all'attività del cantiere della galleria geognostica propedeutica al Tunnel di base della nuova linea ferroviaria Torino-Lione in località La Maddalena, è stata vietata la circolazione sulla via dell'Avanà del Comune di Chiomonte, sulla nuova strada di raccordo Chiomonte-Giaglione, nonché sulla porzione della Strada delle Gallie che costeggia il lato nord della recinzione di cantiere, dal ponte sul torrente Clarea nell'omonima valle, sino all'area retrostante la Vinicola Clarea, fino al 30 settembre 2015;

Rilevato che il Questore di Torino, con relazione tecnica Cat.A4/15/Gab. del 28 settembre 2015, ha riferito che :

- tutta l'area circostante il cantiere per la realizzazione del tunnel geognostico, propedeutico alla costruzione del collegamento ferroviario ad alta velocità tra Torino e Lione, continua ad essere teatro di ripetute manifestazioni di opposizione all'opera, che spesso assumono caratteri violenti e ad alto contenuto di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- da ultimo, il 5 settembre u.s., in occasione di uno di tali episodi tratte in arresto otto persone responsabili di gravi reati ai danni delle forze di polizia impegnate nella tutela dell'ordine e della sicurezza presso citato, sito di interesse strategico nazionale;
- il tratto della cosiddetta Strada delle Gallie che, scorrendo dal ponte sul torrente Clarea sino all'area retrostante il museo archeologico in località La Maddalena di Chiomonte, fiancheggia l'intero lato nord della recinzione di cantiere, a pochi metri di distanza dall'imbocco della galleria di scavo, costituisce un punto altamente sensibile, in considerazione del transito obbligato per gli operai e per il posizionamento di macchinari e attrezzature delicati e indispensabili per l'avanzamento dei lavori. Da tale asse viario sono provenute le maggiori criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, in occasione delle svariate azioni aggressive condotte contro l'area di interesse strategico nazionale, le maestranze e le forze di polizia e dell'esercito impegnate nei servizi di vigilanza, ordine e sicurezza.
- nei pressi di tale asse viario, è stato di recente creato un attendamento attrezzato (definito "Campo delle Bandiere"), nel quale prendono quotidianamente posto gruppi di persone ostili alla realizzazione dell'opera, che si abbandonano ad atteggiamenti di provocazione e disturbo all'indirizzo delle forze di polizia e degli stessi operai presenti all'interno del cantiere.
- la nuova viabilità di congiunzione tra la via dell'Avanà e la strada per il Comune di Giaglione, che corre lungo il perimetro esterno a sud dell'area di cantiere, è tuttora in attesa della definizione dell'iter amministrativo per l'apertura al pubblico, ma è di fatto già raggiungibile e percorribile sia a piedi che con veicoli, consentendo avvicinamenti agevoli alla recinzione che delimita il sito di interesse strategico nazionale.



Il Prefetto di Torino

- la maggior parte degli operai delle ditte impegnate nello scavo ha preso alloggio nei Comuni di Chiomonte e Susa con la necessità, per gli operai diretti all'area di cantiere, di transitare prioritariamente – ove non esclusivamente - attraverso la viabilità ordinaria che proviene dal Comune di Chiomonte, raggiungendo il cantiere attraverso il ponte di Via Roma e la via dell'Avanà del medesimo Comune;
- appartenenti al movimento No Tav hanno consolidato l'abitudine di improvvisare presidi proprio all'imbocco della via dell'Avanà, nel punto ove inizia l'area interdetta per effetto della sopra citata Ordinanza del 26 febbraio 2015 in corrispondenza con gli orari di cambio turno delle maestranze (cosiddetti “aperipranzo” e “apericena alla Centrale elettrica”). Tale circostanza mantiene elevato il rischio di criticità per il contesto dell'ordine pubblico, con permanente pericolo di turbative alla serenità dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell'opera;
- la descritta prassi dei manifestanti, di improvvisare presidi idonei (ove non controllati) a generare grave disturbo al normale transito delle persone, costituisca fattore di turbamento e pericolo, non solo per gli operai, ma per gli stessi proprietari e coltivatori diretti ai fondi agricoli,
- l'asse viario di via dell'Avanà è infatti quello prevalentemente impiegato dalle persone impegnate nell'esercizio di attività agricole sui fondi coltivati, oltre che l'unico adducevole ad una struttura ricettiva, al museo archeologico comunale e alla cooperativa vinicola “Clarea”
- in tale contesto i responsabili dei servizi di ordine pubblico hanno costantemente provveduto a contemperare la prevenzione e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con l'esigenza di garantire comunque il regolare svolgimento delle quotidiane attività sociali ed economiche della zona, con, ad esempio, consolidate intese instaurate fra Questura e associazione “Coldiretti”, valse a rendere rapido, fluido e regolare l'accesso di tutti gli agricoltori che – quand'anche non siano *strictu sensu* titolari di diritti fondiari – necessitino comunque di avere accesso alle aree controllate per esercitare attività economiche o di coltivazione. Analoghe considerazioni valgono per le attività della struttura ricettiva e della cooperativa agricola “Clarea”, con sede rispettivamente in via dell'Avanà e nel piazzale del Museo Archeologico di Chiomonte

Considerato che il Questore di Torino ha evidenziato che:

- le interdizioni alla circolazione si sono rivelate efficaci ai fini del contenimento - nei mesi decorsi - delle azioni aggressive nei confronti dell'area di cantiere, azioni scongiurate grazie anche alla capillare opera di prevenzione e controllo della viabilità che conduce all'area interessata;

- appare proponibile alla luce delle sopra esposte considerazioni relative al contemperamento di tali esigenze con la garanzia del regolare svolgimento delle attività economiche e sociali insistenti nella zona un'attenuazione delle prescrizioni attualmente vigenti per effetto dell'ordinanza sopra citata circoscrivendo il divieto di accesso alla via dell'Avanà nel lasso temporale fra le ore 19.00 e le ore 8.00, in ragione delle ridotte condizioni di visibilità delle ore notturne, e consentendolo nelle fasce orarie (dalle ore 8.00 alle ore 19.00) ordinariamente interessate dall'esercizio dei diritti reali e dalle regolari attività di sfruttamento dei terreni con attività agricole nell'area.



Il Prefetto di Torino

Ritenuto, alla luce della situazione evidenziata e delle considerazioni tecniche illustrate nella relazione del Questore, che sussistano preminenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area del cantiere, unitamente all'urgenza della prosecuzione dell'attività dello stesso in ragione degli impegni internazionali assunti;

Atteso, in particolare, che il Questore:

- ha segnalato che appare tuttora necessario, per garantire condizioni generali di ordine e sicurezza a tutela degli impianti e del personale presente in cantiere, il mantenimento dell'interdizione al transito sulla nuova strada di raccordo Chiomonte-Giaglione e sulla porzione della Strada delle Gallie che costeggia il lato nord della recinzione di cantiere, dal ponte sul torrente Clarea nell'omonima valle, sino all'area retrostante la Vinicola Clarea;

- ha proposto che per quanto riguarda la via dell'Avanà del Comune di Chiomonte debba essere mantenuta l'interdizione alla circolazione nelle ore serali e notturne (dalle 19.00 alle 8.00) dalla Centrale elettrica fino al piazzale del Museo Archeologico;

Ritenuto pertanto, alla luce dei suesposti motivi, di dover mantenere il divieto di circolazione sulla via dell'Avanà nelle ore serali e notturne e di dover mantenere l'interdizione alla circolazione a persone e mezzi nei tratti della cosiddetta "Strada delle Gallie", dal ponte sul torrente Clarea sino all'area retrostante la Vinicola Clarea, nonché sulla nuova strada di raccordo Chiomonte-Giaglione nelle ventiquattro ore;

Rilevato che il Questore di Torino ha rappresentato che la prescrizione vigente è stata costantemente applicata ponendo sempre come prioritaria l'esigenza del contemperamento fra la necessità di prevenzione e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quella di garantire comunque il regolare svolgimento delle quotidiane attività sociali ed economiche della zona, nel pieno rispetto del legittimo esercizio dei diritti soggettivi fondamentali;

Considerato che, nella valutazione del preminente interesse pubblico, si è comunque avuto riguardo per l'esigenza di imporre ai privati interessati dal provvedimento il minor sacrificio possibile, conformemente ai principi delineati in materia dalla giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 20 marzo 2009, n. 537 e TAR Puglia, Bari, Sez. I, 20 giugno 2007, n. 1576);

Attesa la possibilità, con successivo provvedimento, a seguito del mutamento della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica o dell'assetto dell'area, di modificare o revocare le prescrizioni imposte, in attuazione del principio di proporzionalità;

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti di necessità e urgenza richiesti per l'emanazione del presente provvedimento;

Sentite le forze di polizia nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica nella seduta del 30 settembre 2015;

Visto l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;



Il Prefetto di Torino

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa è mantenuto il divieto di circolazione:

- sulla via dell'Avanà di Chiomonte, dalla Centrale Elettrica sino al piazzale del museo archeologico, **dalle ore 19.00 alle ore 8.00 di ogni giorno;**
- sulla nuova strada di raccordo Chiomonte-Giaglione che costeggia il lato sud della recinzione del cantiere;
- sulla porzione della Strada delle Gallie che costeggia il lato nord della recinzione di cantiere, dal ponte sul torrente Clarea nell'omonima valle, sino all'area retrostante la Vinicola Clarea.

L'accesso alle predette arterie sarà consentito, singolarmente e disgiuntamente, ai proprietari frontisti.

Eventuali ulteriori deroghe all'applicazione della presente ordinanza potranno essere autorizzate dal Questore di Torino.

La presente ordinanza avrà vigore sino al 30 gennaio 2016;

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art.7 della legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Questore di Torino è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento, avverso il quale è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 30 settembre 2015

Firmato

IL PREFETTO
(Basilone)